

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

La Circolare per i clienti

15 giugno 2017

Anteprima

Ritocchi alla voluntary disclosure bis	pag. 2
Bonus condomini riconosciuti anche ai "teoricamente beneficiari"	pag. 2
Assegnazioni agevolate, minusvalenze non utilizzabili per ridurre l'importo delle plusvalenze	pag. 3
Svalutazione dei crediti, plafond soltanto sul fondo dedotto	pag. 4
Incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2017 - 2019	pag. 4
Chiusura fallimenti, l'approfondimento del CNDCEC	pag. 5
Deposito commerciale di prodotti assoggettati ad accisa, le istruzioni delle Dogane	pag. 6
Compliance, sul sito dell'Agenzia tutte le istruzioni	pag. 6
ACE e i nuovi OIC sotto la lente del CNDCEC	pag. 7
In Gazzetta Ufficiale i contributi all'editoria	pag. 8

Adempimenti

Imposte sui redditi: il primo appuntamento al 30 giugno	pag. 9
-------------------------------------------------------------------------	--------

Guide operative

Adempimento collaborativo: fissate le linee guida dall'Agenzia delle Entrate	pag. 12
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------

FISCO[Legge di Bilancio 2017](#)[Voluntary disclosure](#)[Istanza voluntary disclosure](#)[IVIE](#)[IVAFAE](#)**Ritocchi alla voluntary disclosure bis**

Tra i vari emendamenti alla **manovra correttiva** ([D.L. n. 50/2017](#)) approvati dalla Camera, alcuni modificano, integrandola, la disciplina della **voluntary disclosure bis** contenuta all'[art. 5-octies](#), comma 1, D.L. n. 167/1990. In particolare i ritocchi prevedono che:

- se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all'estero ad essi, si applica la disciplina del **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero** anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono che in tale ipotesi non operi l'[art. 165](#), comma 8, del D.P.R. n. 917/1986 il quale prevede che "La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata";
- è esteso l'**esonero** dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'**IVIE** e all'**IVAFAE**. Si tratta dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza alla voluntary;
- viene modificato anche il **regime sanzionatorio** in relazione ai casi di versamento spontaneo ma insufficiente del dovuto (n. 2 e 3, lett. g), [art. 5-octies](#), D.L. n. 167/1990) prevedendo che l'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato nelle ipotesi di mancato versamento spontaneo entro delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017 (n. 1, lett. g), [art. 5-octies](#), D.L. n. 167/1990).

[Manovra correttiva 2017](#)[D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)[Art. 5-octies, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167](#)[Art. 165, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)**Condominio**[Calamità pubbliche](#)[Detrazioni per risparmio energetico](#)[Risparmio energetico](#)[F24](#)**Bonus condomini riconosciuti anche ai "teoricamente beneficiari"**

Il **bonus sisma** e l'**ecobonus** possono essere ceduti anche dai condòmini **non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito**, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni d'imposta. La possibilità di cedere le detrazioni, pertanto, riguarda tutti i soggetti

che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

A prevederlo sono i **due Provvedimenti** pubblicati l'8 giugno 2017 dall'Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di cessione del credito d'imposta corrispondente:

- alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico ([art. 16](#), comma 1-quinquies D.L. n. 63/2013). La detrazione, si ricorda, è pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (85% se dall'intervento derivi il passaggio a due classi inferiori di rischio) e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- alla detrazione spettante per gli **interventi di riqualificazione energetica** effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Tale detrazione, anch'essa riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, è pari al 70% in relazione ai primi dei suindicati interventi e al 75% in relazione ai secondi. Si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Ecco nel dettaglio cosa prevedono i due nuovi Provvedimenti in relazione ad entrambi i crediti.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 giugno 2017, n. 108572](#)

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 giugno 2017, n. 108577](#)

[Art. 16, comma 1-quinquies D.L. 04 giugno 2013, n. 63](#)

[Minusvalenze](#)

[Plusvalenze](#)

[Legge di Stabilità 2016](#)

Assegnazioni agevolate, minusvalenze non utilizzabili per ridurre l'importo delle plusvalenze

La **minusvalenza sugli immobili** realizzata in sede di trasformazione agevolata non si può utilizzare per ridurre l'importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate sulle quali è applicabile l'imposta sostitutiva. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 66/E pubblicata l'8 giugno 2017](#), con la quale viene risposto ad un interpello posto da una società.

La società intendeva beneficiare della disciplina di **cessione/assegnazione agevolata ai soci**, affermando di essersi trasformata in società semplice e di aver assegnato parte degli immobili ai soci. A seguito dell'assegnazione, si era determinata una plusvalenza, mentre, in sede di trasformazione in società semplice, è risultata una minusvalenza sugli immobili. Dunque, la società chiedeva se fosse possibile compensare le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice.

«Coerentemente a quanto previsto in sede di assegnazione dei beni ai soci si è dell'avviso che, anche in sede di trasformazione agevolata in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assuma rilevanza fiscale. Pertanto, si ritiene che la società istante non possa utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata per ridurre l'importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate sulle quali è applicabile l'imposta sostitutiva prevista dall'[art. 1](#), commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 giugno 2017, n. 66/E](#)
[Art. 1, commi 115-120, Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

[Svalutazioni crediti](#)
[Bilancio d'esercizio](#)
[Perdite su crediti](#)
[Crediti](#)
[Valore normale](#)

Svalutazione dei crediti, plafond soltanto sul fondo dedotto

Svalutazione dei crediti: il **limite del 5%** «deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio». Così l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione 65/E pubblicata l'8 giugno 2017](#), con la quale è stata fornita risposta all'interpello posto da una società che svolge l'attività di grossista di energia elettrica e gas.

La società che matura **ingenti crediti commerciali nei confronti della clientela**, chiedeva se il plafond previsto per il fondo svalutazione crediti dall'[art. 106](#) del T.U.I.R. si dovesse riferire «all'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti, e non già con l'ammontare complessivo del fondo civilistico iscritto in bilancio».

Entrando nella questione del **plafond del 5%** del valore nominale dei crediti previsto dall'art. 106, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che «il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti - necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa - deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio». E ha ancora osservato: «se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 giugno 2017, n. 65/E](#)
[Art. 106, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Diritti camerali](#)

Incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2017 – 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Decreto del 22 maggio 2017**, ha autorizzato, ai sensi dell'[art. 18](#), co. 10, della L. n. 580/1993, per le Camere di commercio indicate nell'allegato del medesimo decreto (**79 in tutto**), l'incremento delle misure del diritto annuale così come deliberato dagli stessi enti camerali.

Il predetto decreto prevede che, **nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti**, le imprese saranno tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento e dovranno provvedere al versamento del conguaglio successivamente.

Uniche **tre eccezioni** a cui non sono applicabili le disposizioni del decreto del 22 maggio sono rappresentate dalle Camere di commercio di Padova, Perugia e di Macerata.

La prima perché non risulta agli atti la delibera del Consiglio Camerale ma solo quella della Giunta Camerale, che, a parere del Ministero, non è organo competente a deliberare in materia, per quanto riguarda, invece, le Camere di commercio di Perugia e Macerata l'eccezione è fondata sul fatto che la documentazione trasmessa dalla Camere in parola relativa al finanziamento dell'Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero, tratta, nello specifico, di progetti che le due Camere di commercio hanno deliberato di finanziare già dal 2007 con l'incremento del diritto annuale.

[Art. 18, co. 10, L. 29 dicembre 1993, n. 580](#)

[CNDCEC](#)

[Fallimento](#)

[Curatore fallimentare](#)

[Adempimenti fiscali del curatore fallimentare](#)

[Fallito](#)

Chiusura fallimenti, l'approfondimento del CNDCEC

Il CNDCEC ha pubblicato la nuova ricerca redatta dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare "**Chiusura Fallimenti e Giudizi Pendenti**". Il documento è redatto per chiarire una delle modifiche più rilevanti fra quelle introdotte dal legislatore con il [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), anche per il numero di procedure potenzialmente coinvolte e per la necessità di addivenire alla chiusura di un fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti.

«Spinto dall'esigenza di uniformarsi ai principi dettati in ambito comunitario in tema di ragionevole durata del processo – si legge nella premessa del documento – il Legislatore nazionale, oltre ad aver approvato una legge specifica in materia ([L. 24 marzo 2001, n. 89](#)), ha tentato di recepire i valori sovranazionali anche nel caso di fallimento con la modifica dell'[art. 118 L.F.](#) Testualmente, il secondo comma dell'[art. 118 L.F.](#), prevede che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) - vale a dire quando è compiuta la ripartizione dell'attivo, - e nei casi di cui al n. 4) - vale a dire quando la continuazione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori - ove si tratti di fallimento di società, comporta la cancellazione della stessa dal registro delle imprese».

Il Legislatore ha disposto che, nel caso di **ripartizione dell'attivo**, la pendenza di giudizi non impedisca la chiusura del fallimento. *«Il curatore, in questo caso, può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio, fino alla definitiva conclusione della lite. La norma disciplina, quindi, le modalità con cui la vicenda può proseguire post **chiusura del fallimento**, stabilendo la gestione delle spese e degli introiti relativi ai giudizi pendenti, con eventuali riparti successivi. La stessa norma va messa in relazione con quanto disposto dall'[art. 120 L.F.](#), ultimo comma, dove, con riferimento ai profili organizzativi, si specifica che, in pendenza di giudizi pendenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica per gli adempimenti necessari».*

[CNDCEC, Documento sulla Chiusura del fallimento dopo riscrittura art. 118 L.F. D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#)

[L. 24 marzo 2001, n. 89](#)

[Art. 118, R.D. 16 marzo 1942, n. 118](#)

[Art. 120, R.D. 16 marzo 1942, n. 118](#)

Accise

Documento di trasporto

F23

Depositi IVA

Ravvedimento operoso

Deposito commerciale di prodotti assoggettati ad accisa, le istruzioni delle Dogane

Irregolare immissione in consumo di **prodotti sottoposti ad accisa**: le Dogane, con la [Circolare 8/D](#) del 1° giugno 2017, hanno pubblicato le **istruzioni** in merito ai **requisiti necessari** per l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato per i prodotti soggetti ad accisa e ricevuti in sospensione d'imposta. Infatti, *“l'autorizzazione ad operare nella veste di destinatario registrato consente all'esercente di entrare nella disponibilità materiale di prodotti in sospensione da accisa quanto alla sola ricezione dei medesimi e, in forza della facoltà accordata, lo identifica quale soggetto obbligato”*.

Vengono quindi distinti i **diversi requisiti**. In particolare, il soggetto titolare di deposito commerciale e munito di licenza d'esercizio non dovrà:

- essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nei precedenti cinque anni o avere in corso procedure concorsuali;
- aver commesso gravi e ripetute violazioni delle disposizioni disciplinanti l'accisa.

Dovrà inoltre **possedere un'adeguata capacità economica e finanziaria**, dimostrata con le scritture contabili ed il fatturato.

Inoltre, le Dogane evidenziano che chi presenta l'istanza di autorizzazione dovrà avere la **disponibilità esclusiva di un deposito**: *“l'assetto del deposito – specificano le Dogane – deve essere idoneo alla specifica attività esercitata come destinatario registrato e, in particolare, garantire l'osservanza dei vincoli di circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa: per ciascuna partita pervenuta, l'introduzione fisica nel deposito, il riscontro quali-quantitativo del prodotto e la presa in carico nel registro”*.

[Agenzia delle Dogane, Circolare 01 giugno 2017, n. 8/D](#)

Ravvedimento operoso

Interessi

Lavoro autonomo

Compliance, sul sito dell'Agenzia tutte le istruzioni

L'Agenzia delle Entrate inaugura una “finestra” sulla **compliance**. La nuova sezione, raggiungibile dal sito seguendo il percorso Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance, servirà ai contribuenti per capire cosa fare qualora si riceva una lettera di compliance dal Fisco.

La sezione è divisa in **due sotto-aree** principali: una **prima dedicata ai contribuenti** persone fisiche, una **seconda alle imprese e ai lavoratori autonomi**. Qualora si riceva una di queste lettere di compliance, dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà andare nella nuova sezione del sito (nella sotto-sezione “Come dialogare con l’Agenzia”) per conoscere tutti i canali di assistenza. In particolare, i cittadini possono contattare un Centro di assistenza multicanale (CAM), che risponde ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. Sarà anche possibile contattare la Direzione Provinciale delle Entrate.

Naturalmente, **gli errori e le omissioni segnalati potranno essere regolarizzati**. Ciò sarà possibile presentando una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo (dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato) oppure versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione. Nella sezione “Compliance per i cittadini”, è anche presente l’applicazione “Calcolo delle sanzioni e interessi”, messa a punto dall’Agenzia per aiutare i contribuenti a calcolare gli interessi relativi alla maggiore imposta dovuta e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.

[Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 30 maggio 2017](#)

ACE

[Organismo italiano di contabilità](#)

[Modello Unico Società di persone](#)

[Patrimonio netto](#)

[Società di persone](#)

ACE e i nuovi OIC sotto la lente del CNDCEC

Un nuovo Documento pubblicato il 29 maggio 2017 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti contiene le osservazioni e le proposte della categoria in merito alle **problematiche in materia di ACE** derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali, in vista dell’emanazione del decreto ministeriale.

Tale decreto avrà il compito di modificare la disciplina dell’ACE, al fine di coordinare la normativa per i **soggetti IAS-adopter** con quella prevista per i **soggetti OIC-adopter** che si trovano ad applicare a partire dal 2016 il nuovo principio di derivazione rafforzata in base al quale, ai fini dell’applicazione del norme del T.U.I.R. in tema di reddito d’impresa, assume rilievo la rappresentazione contabile – sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale – così come regolamentata dai (nuovi) principi contabili nazionali ([art. 13-bis](#), D.L. n. 244/2016).

A fronte di tale situazione normativa, e in attesa che venga emanato il Decreto, il Documento dei Commercialisti prende in analisi:

- il trattamento ai fini ACE di quelle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, ne viene prevista la rilevazione direttamente a patrimonio netto;

- il trattamento ai fini Ace di quelle poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura meramente figurativa) e che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie di patrimonio netto;
- il trattamento delle (nuove) riserve alla luce del loro regime di disponibilità previsto dalle nuove regole;
- il trattamento delle riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

[CNDCEC, Documento su Problematiche ACE, 3 maggio 2017](#)
[Art. 13-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#)

Editoria

In Gazzetta Ufficiale i contributi all'editoria

Publicato in Gazzetta Ufficiale il [D.Lgs n. 70/2017](#) con il quale il governo ridisegna la disciplina dei **contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici**, prevedendo misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, attraverso l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari dei contributi vengono ricomprese le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, come:

- cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della [Legge 26 ottobre 2016, n. 198](#);
- enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'[art. 137](#) del codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Con il [D.Lgs. 69/2017](#) sono, inoltre, introdotte disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.

L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

1. riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
2. crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
3. contratto di solidarietà.

[D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 69](#)

[D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 70](#)

[Legge 26 ottobre 2016, n. 198](#)

[Art. 137, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206](#)

ADEMPIMENTI

[Liquidazione e versamento delle imposte](#)

[IRPEF](#)

[IRAP](#)

[IVA](#)

[Modello 730](#)

[Lavoro dipendente subordinazione](#)

[Modello Unico Persone fisiche](#)

[Sostituto d'imposta](#)

[rateazione](#)

[F24](#)

Imposte sui redditi: il primo appuntamento al 30 giugno

Scade il **30 giugno** il primo appuntamento per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi per il pagamento delle **imposte relative ai redditi 2016**.

I termini, variano comunque, a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali o ente equiparato).

Persone fisiche

Il saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, cedolare secca e IRAP per i titolari di Partita IVA che risultano dal modello Redditi PF e IRAP per i titolari di Partita IVA assoggettati all'imposta, e l'eventuale prima rata di acconto, devono essere versati **entro il 30 giugno** dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, **oppure** entro i successivi 30

giorni (**31 luglio** per il 2017 cadendo il 30 di domenica) pagando una **maggiorazione dello 0,40%**.

Attenzione: i contribuenti che presentano il **modello 730** e hanno un sostituto d'imposta, le operazioni di conguaglio sono effettuate direttamente dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), in busta paga (accreditando l'eventuale credito o prelevando le imposte dovute) a partire dal mese di luglio.

Insieme al versamento del saldo, è dovuta, come anticipato, la **prima rata di acconto** per l'anno 2017.

L'**acconto IRPEF** è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato **in una o due rate**, a seconda dell'importo:

1. **unico versamento**, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
2. **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.

I versamenti possono essere versati in rate mensili, da completarsi entro il mese di novembre, ad eccezione del secondo acconto Irpef che deve essere versato in unica soluzione alla scadenza prevista al 30 novembre.

Se si opta per la **rateizzazione** le scadenze saranno le seguenti:

	PRIMA RATA 30 GIUGNO		PRIMA RATA 31 LUGLIO	
<i>RATE</i>	<i>NON TITOLARI DI PARTITA IVA</i>	<i>TITOLARI DI PARTITA IVA</i>	<i>NON TITOLARI DI PARTITA IVA</i>	<i>TITOLARI DI PARTITA IVA</i>
1°	30-giu	30-giu	31-lug	31-lug
2°	31-lug	17-lug	31-lug	21-ago
3°	31-ago	21-ago	31-ago	18-set
4°	2-ott	18-set	2-ott	16-ott
5°	31-ott	16-ott	31-ott	16-nov
6°	30-nov	16-nov	30-nov	

Attenzione: il contribuente che prevede di dichiarare, l'anno successivo, una minore IRPEF (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Società di persone ed enti equiparati

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al **solo** versamento dell'IRAP.

L'IRPEF è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza.

Società di capitali ed enti equiparati

Le società di capitali versano IRES e IRAP.

I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

L'acconto IRES è fissato nella misura del 100%. **L'acconto è pagato in due rate**, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Compensazione

Il contribuente ha la **facoltà di compensare** nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Il modello di pagamento unificato **F24** permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Attenzione: si ricorda che il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Attenzione: si ricorda che con la Manovra correttiva ([D.L. n. 50/2017](#)) sono state introdotte **norme più stringenti** in materia di compensazione dei crediti di imposta. È stato infatti **ridotto a 5.000 euro** (contro gli attuali 15.000 euro), il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono.

GUIDE OPERATIVE

[Ruling internazionale](#) [Regime opzionale](#)

Adempimento collaborativo: fissate le linee guida dall'Agenzia delle Entrate di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

L'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento del 26 maggio 2017](#), mette in chiaro le disposizioni attuative dell'**adempimento collaborativo**, il cui **obiettivo** è promuovere e instaurare **un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente**, improntate a principi di collaborazione, correttezza e trasparenza, al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Ambito soggettivo

Nel corso della prima fase d'applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente:

1. i **soggetti residenti e non residenti** il cui volume d'affari o ricavi **non sia inferiore a dieci miliardi di euro**;
2. i soggetti residenti e non residenti con un volume d'affari o ricavi **non inferiore a un miliardo di euro**, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
3. le imprese che intendono **dare esecuzione alla risposta** dell'Agenzia fornita a seguito di istanza d'interpello sui nuovi investimenti indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi.

La partecipazione al regime è estesa anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.

Trasparenza e certezza preventiva

Il provvedimento introduce **regole procedurali** specifiche che disciplinano l'interlocuzione "preventiva" con l'Agenzia delle Entrate.

Infatti il **contribuente** ammesso al regime, **si impegna a comunicare**, in modo tempestivo ed esauriente, quelle **situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi** e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva e a condividere con Agenzia delle entrate le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno

I doveri di comunicazione si estendono, **esclusivamente**, ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda e in quelli successivi in cui il regime trova applicazione, ma è facoltà del contribuente comunicare rischi inerenti ad attività, operazioni o eventi aziendali posti in essere o verificatisi in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, i cui effetti fiscali si producano anche nei periodi di imposta oggetto di applicazione del regime.

I contribuenti, una volta ammessi al regime si impegnano altresì a promuovere all'interno dell'azienda, principi di **onestà, correttezza e rispetto** della normativa tributaria.

Svolgimento della procedura

- **apertura del procedimento di adempimento collaborativo:** l'Agenzia delle Entrate invita l'impresa a comparire per l'incontro di apertura del procedimento. In questo incontro di apertura o in un altro incontro successivo, il contribuente e l'ufficio concordano, tenendo conto del settore in cui opera il contribuente, le soglie di materialità quantitativa e qualitativa delle fattispecie in ordine alle quali si intendono operanti i doveri di collaborazione e trasparenza.
- **assegnazione dei funzionari di riferimento:** per garantire un effettivo e continuo dialogo sono assegnati almeno due funzionari di riferimento cui l'impresa può rivolgersi.
- **doveri di comunicazione:** il contribuente deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi.
- **possibilità successive:**
 - **per il contribuente** di comunicare ulteriori situazioni fonte di rischio fiscale,
 - **per l'Agenzia** di poter effettuare successivi approfondimenti istruttori in contraddittorio con il contribuente.

Adempimenti di chiusura

Con cadenza almeno annuale e comunque entro il termine di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali devono essere svolte le **operazioni di chiusura della procedura** nel corso del quale, contribuente e ufficio:

1. riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso della procedura;
2. si aggiornano sugli esiti dei riscontri sull'operatività del sistema dei controlli svolti dall'ufficio;

3. riepilogano le fattispecie per le quali si è inteso rinviare i relativi approfondimenti all'esercizio successivo (posizioni rinviate);
4. formalizzano l'esito dell'incontro in una "nota di chiusura della procedura" di cui una copia viene rilasciata al contribuente;

Nella nota di chiusura il contribuente e l'ufficio **riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni**, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell'ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell'ufficio, se su di essa si è formato un "accordo di adempimento collaborativo", oppure se il contribuente non condivide la posizione dell'ufficio.

L'ufficio, con provvedimento motivato, può dichiarare **l'esclusione** dei soggetti precedentemente ammessi, dal regime di adempimento collaborativo, per i seguenti motivi:

- perdita dei requisiti impegni;
- inosservanza degli impegni.

Cause di esclusione

Sono considerate **cause di esclusione** dal regime:

1. il conseguimento, per tre esercizi consecutivi, di volumi di affari o di ricavi significativamente inferiori ai limiti dimensionali previsti dalla normativa;
2. la mancata comunicazione o individuazione di un rischio fiscale rilevante;
3. la presenza di uno o più episodi gravi di mancata collaborazione o trasparenza, che determinino il venir meno del rapporto di fiducia alla base del regime.
4. la condanna, con sentenza passata in giudicato, di amministratori, dirigenti o firmatari delle dichiarazioni fiscali dei soggetti ammessi al regime, per i reati di cui agli artt. [2](#), [3](#), [8](#) e [11](#) del D.Lgs. del 10 marzo 2000 n. 74, per fatti avvenuti in vigenza del regime di adempimento collaborativo;

Della **causa di esclusione deve essere data comunicazione al contribuente dall'ufficio**, con atto motivato da inoltrare con lettera raccomandata, ovvero telematicamente, attraverso posta elettronica certificata, invitandolo a far pervenire, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, eventuali memorie a difesa del proprio operato.

Nel caso in cui l'ufficio valuti **inidonee le memorie presentate**, ovvero il soggetto non le abbia presentate entro il termine previsto, sarà emesso il provvedimento di esclusione dal regime di adempimento collaborativo dandone comunicazione al contribuente con lettera raccomandata, ovvero telematicamente, attraverso posta elettronica certificata ovvero ancora mediante consegna a mani proprie.

Da tale data le istruttorie in corso relativamente ai rischi fiscali comunicati dal contribuente si considerano improcedibili e gli eventuali interPELLI abbreviati presentati inammissibili.

È fatto salvo il **diritto per il contribuente** di comunicare, a mezzo lettera raccomandata ovvero telematicamente, attraverso posta elettronica certificata, in qualunque momento, la **volontà di non permanere nel regime**.

Competenza degli Uffici

L'Agenzia delle Entrate è preposta al controllo, in via esclusiva, delle dichiarazioni e del corretto adempimento degli altri obblighi tributari cui sono tenuti i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, nonché per le attività relative al regime nei limiti del periodo d'imposta in cui il regime stesso trova applicazione.

In fase di prima applicazione, la competenza per le attività relative al regime è attribuita in via esclusiva all'ufficio **"Cooperative compliance"** della Direzione Centrale Accertamento.

L'obiettivo che si intende raggiungere con l'istituto dell'adempimento collaborativo è quello di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e il contribuente attraverso:

1. l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente;
2. la limitazione di reiterazioni di accessi e di richieste rivolte al contribuente e garantire uniformità di indirizzo strategico e operativo;
3. l'accentramento presso un ufficio specializzato (Cooperative compliance) della competenza esclusiva, per l'esercizio dei poteri istruttori finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime.

La Circolare per i clienti

30 giugno 2017

Anteprima

Dal CNDCEC la traduzione dei principi internazionali sugli incarichi di assurance	pag. 2
Start Up, al via le modifiche on-line	pag. 2
Assonime pubblica una nuova Circolare sul bilancio d'esercizio	pag. 3
Compensazione e rateazione IVA ad ampio raggio	pag. 3
Contratto di rete agricolo, i chiarimenti delle Entrate	pag. 4
Dichiarazione TASI, nuovi chiarimenti per gli immobili non di proprietà	pag. 5
Credito d'imposta delle casse al 100%	pag. 5
Misure per il Sud, in Gazzetta il Decreto	pag. 6
Antiriciclaggio, al via le nuove norme	pag. 7
Agricoltori e IMU, niente dichiarazione in caso di variazioni del tributo	pag. 7

Adempimenti

Primo appuntamento dei CAF con la spedizione telematica dei 730/2017	pag. 9
--------------------------------------------------------------------------------------	--------

Guide operative

Il nuovo lavoro occasionale	pag. 12
---------------------------------------------	---------

FISCO

CNDCEC**Dal CNDCEC la traduzione dei principi internazionali sugli incarichi di assurance**

Il CNDCEC ha pubblicato la traduzione dei **principi internazionali** sugli **incarichi di assurance**. I principi sono accompagnati da un Framework di riferimento e da una Prefazione che illustra il grado di autorevolezza degli standard internazionali e delle altre pronunce dell'IFAC.

La stimabilità della traduzione risulta, anche, dal rispetto dei principi internazionali sugli incarichi di assurance come disciplinati dalla policy dell'**IFAC** e beneficia dell'importantissimo contributo di Assirevi.

La pubblicazione della traduzione avrebbe incontrato maggiori difficoltà senza il contributo del Gruppo di lavoro Revisione legale del Consiglio Nazionale.

[Imprese Start Up innovative](#)[Registro delle imprese](#)[Firma elettronica avanzata](#)[Imposta di bollo](#)**Start Up, al via le modifiche on-line**

A partire dal **22 giugno 2017** le **Start Up costituite telematicamente** hanno a disposizione uno **strumento digitale** in più: possono, sempre on-line, apportare **modifiche ai loro statuti**. Così prevede il Decreto Direttoriale del [MISE datato 4 maggio 2017](#) la cui entrata in vigore è stata differita, al fine di consentire ai software house di adeguare i propri programmi alle nuove disposizioni, al 22 giugno 2017.

Le modifiche si potranno eseguire tramite il portale "[startup.registroimprese.it](#)", a tal fine occorrerà disporre dello statuto vigente (in assenza si potrà richiedere con i servizi CSN) e la firma digitale del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la modifica. Dopo aver compilato Atto e Statuto, il portale richiede ulteriori informazioni obbligatorie, tra cui i recapiti.

A questo punto si resta in attesa di essere **contatti dalla Camera di Commercio** al fine di procedere con la firma digitale dei documenti presso gli Uffici della Camera di Commercio (dovranno essere presenti il Presidente dell'Assemblea e tutti i soci che hanno votato in senso favorevole nel rispetto delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge e statutarie). La firma verrà apposta sui **nuovi atti**, sulla dichiarazione dei requisiti di startup, sul questionario per le verifiche antiriciclaggio, su eventuali altri allegati. In tale sede occorrerà versare l'imposta per la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate (200,00 euro) e l'imposta di bollo (156,00 euro). La settimana successiva all'iscrizione in sezione speciale, le modifiche saranno automaticamente presenti nell'home-page del portale.

[MISE, D.M. 4 maggio 2017](#)

[Bilancio d'esercizio](#)
[Bilancio, approvazione e deposito](#)
[Stato patrimoniale](#)
[Conto economico](#)

Assonime pubblica una nuova Circolare sul bilancio d'esercizio

In vista della scadenza del termine per la presentazione dei **bilanci d'esercizio**, **Assonime** ha pubblicato una Circolare dedicata al tema. Il nuovo Documento (**Circolare n. 14 del 21 giugno 2017**) prende in analisi gli effetti della riforma recata dal [D.Lgs. n. 139/2015](#) - che ha attuato la [direttiva contabile 2013/34/UE](#) riformando profondamente la disciplina del codice civile in tema di redazione del bilancio di esercizio delle società che non adottano i principi contabili IAS/IFRS – e della conseguente riformulazione dei principi contabili nazionali operata dall'OIC.

Il testo, inoltre, mette in evidenza le molteplici **tematiche applicative** che le imprese si trovano a dover affrontare già a partire dall'esercizio 2016 (le nuove regole, difatti, sono di obbligatoria applicazione a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016, pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo bilancio in cui risultano applicabili è quello chiuso al 31 dicembre 2016).

Lo schema della Circolare rispetta tale suddivisione: la prima parte è incentrata sugli aspetti civilistici, la seconda, invece, entra nel merito applicativo dei **nuovi principi OIC** e dei conseguenti effetti fiscali, commentando le soluzioni tecniche individuate dall'[art. 13-bis](#), D.L. n. 244/2016 (che regola gli aspetti fiscali della nuova disciplina contabile tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP) e illustrando, in particolare, le questioni interpretative più dibattute e di maggior interesse. Tra quest'ultime, quelle relative al nuovo principio di derivazione rafforzata, agli interventi specifici sul [T.U.I.R.](#), all'IRAP e al regime transitorio.

[Art. 13-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#)
[D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#)
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[IVA](#)
[Modello IVA](#)
[Compensazioni crediti IVA](#)
[Comunicazioni dati IVA](#)
[Rateazione](#)

Compensazione e rateazione IVA ad ampio raggio

Via libera alla **compensazione e alla rateazione dell'IVA** anche in caso di versamento differito. È questo quanto emerge dalle risposte rese dall'Agenzia delle Entrate tramite la [Risoluzione n. 73/E](#) ai quesiti pervenuti all'Amministrazione finanziaria a seguito delle novità introdotte dal Decreto fiscale ([D.L. n. 193/2016](#)) in materia di **versamenti IVA**.

Sebbene non più esplicitato nella modulistica di riferimento, continua ad essere riconosciuta la possibilità, **in caso di versamento del saldo IVA il 30 giugno** (maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno) di **compensare** il debito IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito IVA non compensato.

La nuova prassi conferma, inoltre, la possibilità, sempre relativa all'ipotesi di differimento del pagamento IVA al 30 giugno, di iniziare la **rateizzazione** a decorrere da detta data. Anche in tal caso sarà possibile compensare il debito totale IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e rateizzare la sola IVA in eccedenza.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E](#)

[Impresa agricola](#)
[Rete di imprese](#)
[Contratti agrari](#)
[Azienda](#)
[Imposte dirette](#)

Contratto di rete agricolo, i chiarimenti delle Entrate

Contratto di rete agricolo: chi vi partecipa deve dichiarare una percentuale del reddito agrario del terreno coltivato in comune. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 75/E pubblicata il 21 giugno 2017](#), con la quale è stata data risposta ad un quesito posto da alcune associazioni.

Il contratto di rete agricolo **può essere stipulato da imprese agricole, piccole e medie**, che **mettono in comune i fattori di produzione per uno scopo comune** esplicitato dal contratto. «*Per quanto concerne le imposte dirette, l'Associazione istante ritiene che il contratto [...] possa essere ricondotto [...] nell'ambito dell'art. 33, comma 2, del T.U.I.R., il quale stabilisce che "Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (...)"*. Tale soluzione risulta condivisibile per i motivi che seguono. Come già precisato per il trattamento fiscale ai fini IVA, **il contratto di rete in argomento prevede che più imprese agricole, mantenendo la propria autonomia giuridica, si associno per lo svolgimento in comune di attività i cui risultati (i.e. la produzione agricola) possono essere divisi fra le medesime imprese a titolo originario in base alla quota convenuta nel predetto contratto**».

Le Entrate hanno quindi affermato che «*per determinare il reddito agrario da imputare a ciascun retista per la quota di propria spettanza, si ritiene che sia necessario **individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l'attività comune***. Un criterio ragionevole sia quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra i retisti in base alle rispettive quote di spettanza previste dal contratto di rete. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichiarare, per la quota di prodotto ad essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 21 giugno 2017, n. 75/E](#)
[Art. 33, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)
[Art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[TASI](#)[IUC](#)[TARI](#)[Dichiarazione IMU TASI ENC](#)

Dichiarazione TASI, nuovi chiarimenti per gli immobili non di proprietà

La [Risoluzione n. 4/DF](#), pubblicata il **21 giugno 2017** dal Dipartimento delle Finanze, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della **dichiarazione telematica** relativa al tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) da parte degli Enti commerciali e delle Persone fisiche (**EC/PF**) da presentare nel **caso specifico di fusione**, incorporazione o scissione, al fine di dichiarare immobili che sono condotti in locazione.

Rispondendo ai dubbi sollevati dagli istanti, se indicare come quota possesso il valore “0” ovvero “100”, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che *“per la dichiarazione TASI può essere utilizzato lo stesso modello previsto per l’IMU e che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nella fattispecie in esame, lo stesso può utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria.”*

Pertanto, in tali ipotesi, secondo quanto indicato dalle Finanze, il contribuente dovrà indicare nel campo “% possesso” il valore “100” e al contempo nel campo “Annotazioni” inserire il seguente periodo: *“Si evidenzia che si tratta di dichiarazione ai fini TASI, che l’unità immobiliare è condotta in locazione e che pertanto nei campi in cui è richiesta l’indicazione della “% poss” il valore inserito è da intendersi come “% di detenzione”.*

[MEF, Risoluzione 21 giugno 2017, n. 4/DF](#)

[Previdenza complementare](#)[Contributi previdenziali e assistenziali](#)[Pensioni](#)[Pensioni estere](#)[Lavoro autonomo](#)[Lavoro dipendente e subordinazione](#)[F24](#)

Credito d'imposta delle casse al 100%

Anche per quest’anno il credito d’imposta in favore degli **enti di previdenza obbligatoria** e delle **forme di previdenza complementare**, istituito dalla Stabilità 2015 ([art. 1](#), comma da 91 a 94, L. 190/2014), spetterà in **misura piena** e potrà essere utilizzato in **compensazione**. Il 21 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito, con [Provvedimento n. 116001/2017](#), che *“la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante è pari al 100 per cento dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2017”.*

Per le casse, il credito in questione è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Per le **forme di previdenza complementare** il bonus è pari al 9%

del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva del 20% applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

A partire **dal 22 giugno 2017**, i beneficiari potranno utilizzare in compensazione il credito in parola, presentando il modello di pagamento **F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 giugno 2017, n. 116001](#)
[Art.1, comma 91-94, Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)

[Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno](#)
[Imprese Start Up innovative](#)
[Registro delle imprese](#)
[Assunzioni agevolate](#)

Misure per il Sud, in Gazzetta il Decreto

Si chiama «**Resto al Sud**» ed è una delle misure agevolative previste dal nuovo Decreto che rilancia la **crescita nel Mezzogiorno** ([D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), pubblicato il 20 giugno 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 141). Rivolta ai giovani tra i 18 ed i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura consiste nella concessione di un **finanziamento** fino ad un massimo di 40 mila euro (riconosciuto per ciascun socio in caso di società), per la costituzione di **nuove imprese** nelle citate Regioni. Le domande dovranno essere presentate attraverso una piattaforma apposita che verrà messa a punto da Invitalia. Un'agevolazione molto simile è riconosciuta ai giovani agricoltori.

Altra novità prevista dal Decreto sono le **Zone economiche speciali (ZES)** che godranno di agevolazioni fiscali ulteriori rispetto al regime ordinario del credito d'imposta al Sud. In particolare, nelle ZES detto credito d'imposta verrà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il **31 dicembre 2020** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Inoltre, le **nuove imprese e quelle già esistenti**, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di **procedure semplificate** e accedere alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano sviluppo strategico della ZES. Le agevolazioni saranno riconosciute a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti e che non siano essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

[D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#) [G.U. 20 giugno 2017, n. 141](#)

[Antiriciclaggio](#)

[Contanti](#)

[Ordinamento professionale](#)

[Intermediari finanziari](#)

[Paradisi fiscali](#)

Antiriciclaggio, al via le nuove norme

Il prossimo 4 luglio entrerà in vigore il [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) che recepisce la [Direttiva 2015/849/UE](#) (cd. **IV Direttiva**) dettando **disposizioni più severe** in materia di **antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche**. Il nuovo Provvedimento è stato pubblicato il 19 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 28) e sostituisce, modificandola profondamente, gran parte della disciplina contenuta nel [D.Lgs. n. 231/2007](#).

Tra le novità che riguardano più da vicino i professionisti, viene dato un giro di vite alle **segnalazioni sospette**, rafforzando l'obbligo di segnalare prima che venga compiuta l'operazione o la prestazione professionale. Secondo le nuove norme, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Costituisce elemento di sospetto il **ricorso frequente o ingiustificato** ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di 3 mila euro e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

Altra novità prevista dal Decreto sono le **comunicazioni oggettive, contenenti dati e informazioni, che i soggetti obbligati dovranno inviare all'UIF con cadenza periodica**. Future istruzioni, che verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, individueranno operazioni, dati e informazioni oggetto di tali comunicazioni, definiranno le relative modalità di trasmissione e individueranno espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

[D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) [G.U. 19 giugno 2017, n. 140](#), [S.O. n. 28](#)

[Direttiva 2015/849/UE](#)

[D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#)

[Dichiarazione IMU](#)

[IMU](#)

[Terreni](#)

[Impresa agricola](#)

Agricoltori e IMU, niente dichiarazione in caso di variazioni del tributo

In caso di variazioni della qualifica soggettiva, anche i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) devono presentare la **dichiarazione IMU** in relazione ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti. Ma se a variare è la quantificazione del tributo, l'obbligo dichiarativo non scatta. La precisazione è contenuta nella [Risoluzione n. 3/DF](#) **pubblicata lo scorso 16 giugno** dal Dipartimento delle Finanze per fare chiarezza in vista dell'imminente scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, il prossimo 30 giugno.

Interpellate sul punto da diversi contribuenti, le Finanze hanno fornito **indicazioni** in merito alla sussistenza **dell'obbligo dichiarativo da assolvere in relazioni ai terreni agricoli che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)**, a fronte delle ultime modifiche legislative. In particolare, la novità contenuta nell'[art. 1](#), comma 13, lett. a) della L. n. 208/2015 che esenta, tra gli altri, i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Secondo quanto indicato, in caso di **variazione della quantificazione** del tributo dovuto *“la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU”*. Per contro, *l'obbligo dichiarativo “continua a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune”*. Come nel caso delle variazioni della qualifica soggettiva intervenute nel corso dell'anno precedente.

[MEF, Risoluzione 16 giugno 2017, n. 3/DF](#)

[Art. 1, comma 13, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#)

ADEMPIMENTI**[Modello 730](#)****[Dichiarazione precompilata](#)****[CAF](#)****[Modello Unico persone fisiche](#)****[Lavoro dipendente e subordinazione](#)****[Oneri deducibili e detraibili](#)****[Pensioni](#)****Primo appuntamento dei CAF con la spedizione telematica dei 730/2017**

I **lavoratori dipendenti e i pensionati** (in possesso di determinati redditi) possono presentare il **modello 730**, il che può risultare conveniente in quanto:

1. non devono eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
2. ottengono il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
3. se si dovessero versare delle somme, queste sarebbero trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

730 precompilato

Per il 2017, il **730 precompilato** deve essere presentato **entro**:

1. **il 7 luglio** nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al CAF o al professionista;
2. **il 24 luglio** (in quanto il 23 cade di domenica) nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate.

Il modello 730 precompilato può essere presentato, alternativamente:

1. **direttamente**;
2. **al proprio sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
3. **a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Sarà necessario consegnare al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate

Come anticipato la dichiarazione può essere **presentata** direttamente **tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate**, in questo caso si deve:

1. indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
2. compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta;
3. verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Presentazione al sostituto d’imposta

Chi presenta la dichiarazione **al proprio sostituto d’imposta** deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in **busta chiusa** riportando la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF.

Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di **dichiarazione in forma congiunta** le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare:

- la delega per l’accesso al modello 730 precompilato;
- il modello 730-1, in busta chiusa così come nel caso di presentazione al sostituto d’imposta;
- la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a conservare fino al **31 dicembre 2022**, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli, la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che i **principali documenti da esibire** sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute;
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

Nota Bene: Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il **7 luglio** (oppure entro il 23 luglio - per il 2017 **24 luglio** in quanto il 23 cade di domenica) nei casi previsti dalla legge), il CAF o il professionista deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Naturalmente i **CAF o i professionisti** abilitati, **hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti** dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

ATTENZIONE: Apporre un visto di conformità infedele, comporta per il Caf o il professionista l'obbligo di pagare una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'[art.36-ter](#) del D.P.R. n. 600/1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Se il CAF o il professionista si rende conto dell'errore prima che l'infedeltà del visto sia contestata con comunicazione d'irregolarità, può trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In tal caso, la somma dovuta dal CAF o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Naturalmente il contribuente dovrebbe controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal CAF o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

730 ordinario

Ovviamente il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Le modalità di presentazione del **mod. 730 ordinario non sono diverse da quelle del 730 precompilato.**

Unica **eccezione** la presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate: può essere presentato infatti alternativamente al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, o al Caf o al professionista abilitato.

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato e indicare la situazione in cui si trovano, in tal caso ad eseguire il rimborso sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, il modello 730 sia precompilato, sia ordinario, possono essere presentati il 24 luglio (in quanto il 23 cade di domenica) a condizione che, alla data del 7 luglio, i CAF o i professionisti abilitati, abbiano già trasmesso, all'Agenzia delle Entrate l'80 per cento delle dichiarazioni prese in carico.

GUIDE OPERATIVE

[Lavoro occasionale](#)

[Voucher](#)

[Lavoro autonomo](#)

[Riforma del Lavoro](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Salari e stipendi](#)

[F24](#)

Il nuovo lavoro occasionale *di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, della [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), entra in vigore il testo coordinato del decreto legge aprile 2017, n. 50 (c.d. manovra correttiva).

In sede di conversione è stato **introdotto l'art. 54-bis** con cui si stabilisce una nuova disciplina delle prestazioni occasionali colmando il vuoto normativo creato con l'abolizione dei voucher.

Ambito di applicazione

Possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale:

1. le **persone fisiche**, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;

2. gli **altri utilizzatori**, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale;
3. le **amministrazioni pubbliche** nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

Compensi

La possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è ammessa nel corso di un anno civile entro i seguenti limiti:

1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Ai fini del computo dei limiti reddituali sono conteggiati, al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- titolari di **pensione** di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di **venticinque anni di età**, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- **persone disoccupate**;
- percettori di prestazioni **integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

I compensi percepiti dal prestatore hanno le seguenti caratteristiche:

1. sono **esenti** da imposizione fiscale;
2. **non incidono** sul suo stato di disoccupato;
3. sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del **permesso di soggiorno**.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Procedura di accesso alle prestazioni

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Per l'accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a **registrarsi** e a svolgere i relativi adempimenti, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS (c.d. "piattaforma informatica INPS"), che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti ([art. 17](#) D.Lgs. n. 241/97).

Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato ([L. 152/2001](#)).

Modalità di utilizzo

Ciascun utilizzatore **persona fisica** può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora, che comprende:

1. la contribuzione alla Gestione separata nella misura di 1,65 euro;
2. il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura di 0,25 euro;
3. un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

L'utilizzatore persona fisica deve comunicare, **entro il giorno 3** del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, i seguenti dati:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento;
- la durata della prestazione;
- nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Per quanto riguarda gli obblighi di chi utilizza le prestazioni professionali nell'ambito della propria **attività professionale o di impresa**, è fatto obbligo di stipulare un contratto di prestazione occasionale, ossia il contratto mediante il quale un soggetto, nell'ambito dell'attività professionale o di impresa acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previsti.

Hanno il **divieto** di ricorrere al contratto di prestazione occasionale:

- a) gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- b) le imprese del settore agricolo, salvo talune eccezioni;
- c) le imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- d) coloro che operano nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

L'attivazione del contratto di prestazione occasionale avviene attraverso la piattaforma informatica INPS.

L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali, la cui misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 % del compenso.

Almeno **un'ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, bisognerà inoltrare una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
2. il luogo di svolgimento della prestazione;
3. l'oggetto della prestazione;
4. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Se la prestazione lavorativa **non dovesse andare a buon fine**, occorrerà comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In mancanza, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Diritti del prestatore

Nell'ambito della prestazione di **lavoro occasionale**, il prestatore ha diritto:

1. all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;
2. all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata;
3. al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;
4. al rispetto della normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza del prestatore.

Attraverso la piattaforma informatica l'INPS provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Sanzioni

Nel caso in cui un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, superi il limite di importo previsto per ogni prestatore di lavoro occasionale, o comunque del limite di durata della prestazione pari a **280 ore** nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro **a tempo pieno e indeterminato**.

Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di 2.500 euro e la retribuzione oraria prevista pari a 9 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dell'inizio della prestazione all'INPS ovvero di uno dei divieti posti ai fini del ricorso della prestazione di lavoro occasionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da euro 500 a euro 2.500** per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.